

## **Denuncia di nascita**

La denuncia di nascita è resa da uno dei genitori (presentando i documenti di identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

Deve essere resa entro **dieci giorni** dalla nascita presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, in alternativa, entro **tre giorni** presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita.

In quest'ultimo caso la dichiarazione è trasmessa all'ufficio di Stato Civile del Comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro Comune di residenza.

I genitori hanno anche la facoltà di dichiarare, entro **dieci giorni** dal parto, la nascita nel Comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.

### **Attribuzione del nome:**

Secondo il nuovo ordinamento dello stato civile il nome può essere composto da uno o più elementi onomastici, anche separati e non superiori a tre. Tutti gli elementi del nome dovranno essere riportati nelle certificazioni.

### **Iter Procedurale**

Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori presentando l'attestato di chi ha assistito al parto.

Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando il documento sopra indicati.

I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere

### **Costo:**

nessun costo